

Repertorio n. 43.675

Raccolta n.ro 16.226

ATTO DI DEPOSITO DI DOCUMENTO  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di ottobre  
a di 17 ottobre 2018

in Roma, nel mio studio.

Innanzi a me dottor Livio Colizzi, Notaio in Roma, con studio in Via Claudio Monteverdi 20, iscritto nel ruolo dei distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è personalmente comparso il generale

Antonello Falconi, nato a Roma il 2 maggio 1945 ed ivi residente, Via Francesco Schupfer, 103, codice fiscale FLC NNL 45E02 H501R.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nell'interesse della Sezione di Roma della ASSOCIAZIONE NAZIONALE "GRANATIERI DI SARDEGNA" con sede in Roma, Via Sforza 8, c.f. 80410850582, autorizzato dal Consiglio Direttivo con delibera del 25 giugno 2018, mi richiede di volere depositare nei miei atti uno degli originali del testo di statuto del Fondo "Mazzitelli Giacchi", istituito dalla Sezione di Roma della suddetta Associazione Nazionale "Granatieri di Sardegna" quale destinataria del legato disposto dalla Contessa Clotilde Giacchi Mazzitelli, vedova del Generale Nicolò Giacchi, con testamento olografo in data 23 giugno 1961 pubblicato con verbale a rogito del Notaio Giorgio Albertazzi di Roma in data 16 novembre 1963.

A ciò aderendo, io Notaio ricevo il documento di cui sopra e cioè il testo di Statuto del Fondo composto di numero due fogli che non presenta postille, correzioni od altri vizi visibili e viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" e con questo verrà sottoposto alla formalità della registrazione.

Imposte e spese del presente atto sono a carico della Sezione di Roma dell'Associazione Nazionale "Granatieri di Sardegna".

Il comparente dispensa me Notaio dal dare lettura dell' allegato dichiarando di ben conoscerlo.

Il presente atto scritto in parte di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due pagine di un foglio, viene da me Notaio letto al Comparente che su mia domanda lo approva, perchè conforme alla sua volontà: sono le ore nove e minuti cinque

ANTONELLO FALCONI

LIVIO COLIZZI NOTAIO

Copia composta di *due* fogli, conforme all'originale, rilasciata dal dottor Livio Colizzi, Notaio in Roma, per usi consentiti.

Roma, 6 novembre 2018



Registrato all'Agenzia  
delle Entrate di Roma 1  
il 22/10/2018  
n.28821  
serie1T  
euro 245,00

Allegato "A" al n.ro 16.226 di raccolta

STATUTO

del

Fondo "MAZZITELLI GIACCHI"

Art. 1

Il Fondo "Mazzitelli Giacchi" è istituito dalla Sezione di Roma dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna destinataria del legato disposto dalla Contessa Clotilde Giacchi Mazzitelli, vedova del Generale Nicolò Giacchi, con testamento olografo in data 23 giugno 1961 pubblicato con verbale a rogito del Notaio Giorgio Albertazzi di Roma in data 16 novembre 1963.

Il Fondo ha sede legale in Roma, all'indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2

Il Fondo opera principalmente nell'ambito territoriale di Roma Capitale e dei Comuni contigui ricompresi nel territorio della provincia metropolitana di Roma Capitale e, in via eccezionale, anche nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

Scopo del Fondo, che non ha fini di lucro, è quello di somministrare elargizioni al fine di beneficiare le figlie di Ufficiali, Sottufficiali, Volontari in Servizio Permanente, Volontari in Ferma Prefissata, in Ferma Breve e Militari di Leva in servizio e in congedo del Corpo dei Granatieri di Sardegna regolarmente iscritti alla Sezione Angs di Roma, bisognose di assistenza medica e, per una quota del venti per cento delle risorse stanziare annualmente, anche a beneficio delle figlie dei Soci dell'ANGS che hanno militato nel Corpo, iscritti presso altre Sezioni purchè gli stessi risultino anche iscritti come Soci sostenitori alla Sezione Angs di Roma da almeno un anno. Per quanto attiene alle figlie dei Soci defunti le stesse potranno beneficiare del 20 per cento, sopra stabilito, purchè risultino iscritte alla Sezione Angs di Roma da almeno tre anni.

Il Fondo fornirà inoltre, alle proprie assistite, consulenza ed assistenza anche al fine di ottenere altre provvidenze nel campo sanitario.

Art. 3

Il patrimonio del Fondo, i cui proventi debbono essere destinati esclusivamente al conseguimento dei suoi scopi istituzionali, è formato:

a) dal fondo di dotazione, costituito dai beni, mobili ed immobili, vincolati quale patrimonio indisponibile, nonché dalle liberalità e/o donazioni che pervenissero da persone fisiche o da enti pubblici o privati che espressamente li destinino al fondo di dotazione; esso potrà essere ulteriormente alimentato con acquisti e/o con parte delle rendite e/o dei beni compresi nel fondo di gestione, che il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, ritenga di destinare ad incremento del fondo di dotazione;

b) dal fondo di gestione, costituito da ogni altra somma di denaro e da ogni altro bene mobile od immobile, che pervenga al Fondo per donazione, eredità, legato, acquisto o in qualsiasi altra forma, a titolo sia gratuito sia oneroso; esso resta nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione per la gestione del Fondo, fermi i vincoli di destinazione alle finalità statutarie del Fondo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di non accettare i contributi e le donazioni che ritenga non idonei al rafforzamento del patrimonio, al sostegno delle attività e più in generale al perseguimento delle finalità istituziona-



li del Fondo.

#### Art. 4

Sono organi della Fondo: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente ed il Revisore dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

- Presidente: viene eletto dal Consiglio Direttivo della Sezione di Roma dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna esclusivamente tra i soci ordinari, soci ordinari benemerenti, soci benemeriti e soci d'Onore della Sezione. La nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea della Sezione Angs di Roma nella prima riunione utile.

- Vice Presidente e tre consiglieri sono nominati dal Consiglio Direttivo della stessa Sezione Angs di Roma e scelti esclusivamente tra le categorie dei soci sopra riportate della Sezione Angs di Roma e non facenti parte del Consiglio Direttivo della stessa Sezione.

Le cariche sono gratuite e danno solo diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni di incarico.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per quattro anni, e comunque sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo della Sezione e i loro mandati sono rinnovabili per un massimo di tre volte consecutive.

Il primo Consiglio di Amministrazione, al fine di avviare, programmare ed organizzare la vita e le attività della Fondo, in deroga a quanto sopra previsto, resterà in carica, anziché quattro anni, per sei anni.

Ove, per qualsiasi motivo, venisse a cessare dall'incarico il Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni di presidenza saranno temporaneamente svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire entro centoventi giorni e che resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 5

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di attribuire deleghe specifiche a suoi componenti per singoli atti o categorie di atti e di nominare (ovvero di autorizzare in via generale il Presidente a nominare) procuratori speciali, determinando in ogni caso i termini e le modalità di attuazione della delega.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, inoltre, i poteri per modificare e riformare il presente Statuto come da proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La delibera del Consiglio di Amministrazione deve essere assunta con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dovrà essere sottoposta alla ratifica dell'Assemblea dei soci della Sezione Angs di Roma nella prima riunione utile.

#### Art. 6

La rappresentanza legale del Fondo di fronte ai terzi ed in giudizio, e così pure la firma per il Fondo, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; ai Consiglieri e/o procuratori cui il Consiglio di Amministrazione attribuisca specifici poteri rappresentativi o negoziali, la rappresentanza competerà nei limiti della delega loro conferita.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti, alla redazione del Regolamento di Attuazione del presente Statuto, ed ad eventuali successive sue modifiche spe-



cificando le finalità ripartite tra Gestione e Mantenimento degli immobili siti in Roma, Via Ofanto 18, oggetto del legato a favore della Sezione di Roma dell'Associazione Nazionale dei Granatieri di Sardegna, e la corresponsione delle elargizioni e dei sussidi agli aventi diritto.

Per quanto attiene allo scopo del Fondo per la corresponsione delle elargizioni e dei sussidi, il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti della Commissione responsabile della valutazione delle domande di concessione delle elargizioni, e le modalità di giudizio cui attenersi per la concessione del beneficio fra i Granatieri iscritti come soci nelle categorie sopra riportate alla Sezione di Roma ed emanerà uno specifico regolamento al riguardo.

#### Art. 7

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Qualora vi sia parità di voti, sarà decisivo il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Esso delibera invece con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei suoi membri, sullo scioglimento del Fondo quando gli scopi istituzionali non siano stati raggiunti o divenissero impossibili e negli altri casi di legge, provvedendo in tal caso alla nomina del o dei liquidatori, determinandone i poteri ed ogni altro aspetto relativo.

#### Art. 8

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle singole adunanze;
- b) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondo per la salvaguardia del patrimonio e per l'avveduta realizzazione degli interventi nel raggiungimento dei suoi scopi;
- c) cura l'osservanza dello Statuto e ne propone la riforma qualora si rendesse necessaria;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le competenti Autorità;
- e) ove occorressero interventi urgenti per i fini del Fondo stesso, adotta ogni provvedimento opportuno per la gestione economica del Fondo, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile dello stesso.
- f) richiede l'attribuzione di specifico Codice Fiscale per il Fondo.

#### Art. 9

L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Presidente presenta al Consiglio Direttivo della Sezione Angs di Roma per l'approvazione, entro il mese di marzo di ogni anno, il bilancio dell'anno precedente, con allegate le osservazioni del Revisore dei conti.

#### Art. 10

Il controllo sull'amministrazione del Fondo viene esercitato dal Revisore dei conti nominato dal Consiglio Direttivo della Sezione Angs di Roma, scegliendolo preferibilmente tra gli appartenenti in congedo al Corpo dei Granatieri in possesso di pregressa qualificata esperienza nel settore contabile.

Il Revisore dei conti dura in carica per quattro anni e può essere riconfermato una o più volte.

Le sue funzioni sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e docu-

mentate e salvi altresì quegli emolumenti che il Consiglio di Amministrazione, al momento della sua nomina, ritenesse opportuno di dovergli riconoscere.

Art. 11

In caso di estinzione del Fondo il patrimonio dello stesso è devoluto all'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna Sezione di Roma, destinataria originale del Lascito testamentario disposto dalla compianta Contessa Clotilde Giacchi Mazzitelli.

Art. 12

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle altre leggi applicabili.

Letto e sottoscritto in Roma, in tre originali, il giorno 8 ottobre 2018

ANTONELLO FALCONI

LIVIO COLIZZI NOTAIO